Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 313

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 13 novembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Molise

Regione Abruzzo

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 313 DEL 13 NOVEMBRE 1982:

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 2 agosto 1982.

Approvazione di monografie di preparazioni galeniche per uso umano.

(4035)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1982, n. **826**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1981, n. 886, recante modificazioni allo statuto della Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la nota rettorale n. 4112 del 20 marzo 1982;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1981, n. 886, con il quale è stata riordinata la scuola di specializzazione in « malattie dei piccoli animali » dell'Università di Pisa;

Considerato che nella redazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 886 si è verificato un errore materiale nel senso che è stata riportata fra le materie del secondo anno « anatomia patologica con nozioni di tecnica necroscopica e diagnostica cadaverica e tossicologica » anziché « anatomia patologica con nozioni di tecnica necroscopica e diagnostica cadaverica e tossicologia »;

Riconosciuta la necessità di apportare le opportune correzioni al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1981, n. 886;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 422 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1981, n. 886 è rettificato nel senso che l'insegnamento del secondo anno di « anatomia patologica con nozioni di tecnica necroscopica e diagnostica cadaverica e tossicologica » deve leggersi « anatomia patologica con nozioni di tecnica necroscopica e diagnostica cadaverica e tossicologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1982
Registro n. 121 *Istruzione, foglio n.* 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1982, n. **827**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Art. 87 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

chimica dei prodotti cosmetici;
chimica dei prodotti dietetici;
chimica analitica clinica;
farmacognosia;
patologia generale.

L'art. 89 è soppresso.

L'art. 90 cambia, pertanto, la numerazione e diventa art. 89.

Dopo l'art. 89 è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 90. — La frequenza e gli esami delle varie parti degli insegnamenti biennali di fisiologia generale e di chimica farmaceutica e tossicologica e triennali di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica, devono rispettivamente avvenire secondo l'ordine di successione.

Inoltre gli studenti non possono sostenere gli esami delle discipline sottoelencate (colonna *A*) se non hanno precedentemente superato quelli delle discipline indicate accanto (colonna *B*):

A	*B*
Chimica organica	Chimica generale ed inorganica
Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica I	Chimica generale ed inorganica
Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica III	Chimica organica
Chimica farmaceutica e tossicologica I	Chimica organica
Tecnica e legislazione farmaceutica	Chimica organica
Chimica biologica	Chimica organica
Fisiologia generale I	Anatomia umana
Farmacologia e farmacognosia	Botanica farmaceutica Chimica biologica Fisiologia generale II
Biochimica applicata	Chimica organica
Chemioterapia	Farmacologia e farmacognosia
Chimica analitica	Chimica generale ed inorganica
Chimica degli alimenti	Chimica organica Eserc. di chimica farm. e toss. II
Chimica degli oli essenziali	Chimica organica
Chimica dei composti eterociclici	Chimica organica
Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale	Microbiologia Chimica biologica
Chimica delle sostanze organiche naturali	Chimica organica
Chimica farmaceutica applicata	Chimica organica
Chimica fisica	Istituzioni di matematiche Fisica Chimica generale ed inorganica
Chimica tossicologica	Chimica organica
Farmacologia molecolare	Farmacologia e farmacognosia
Fitochimica	Botanica farmaceutica Chimica organica
Impianti dell'industria farmaceutica	Fisica Chimica generale ed inorganica
Microchimica	Chimica generale ed inorganica
Scienza dell'alimentazione	Anatomia umana
Chimica dei prodotti cosmetici	Chimica organica
Chimica dei prodotti dietetici	Chimica organica

Gli studenti non possono frequentare il corso e le esercitazioni di tecnica e legislazione farmaceutica se non hanno ottenuto l'attestazione di frequenza della I e della II parte delle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica.

Gli studenti non possono frequentare la III parte delle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato l'esame di chimica organica.

Art. 2.

Art. 94 - nell'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, l'insegnamento di chimica generale ed inorganica perde l'asterisco.

Nel medesimo art. 94, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono inserite le seguenti discipline:

chimica analitica clinica;
farmacognosia;
patologia generale;
scienza dell'alimentazione.

Dopo l'art. 94, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo.

Art. 95. — La frequenza e gli esami delle varie parti di chimica organica, chimica farmaceutica e tossicologica e di analisi chimico-farmaceutica, devono rispettivamente avvenire secondo l'ordine di successione.

Inoltre gli studenti non possono sostenere gli esami delle discipline sottoelencate (colonna *A*) se non hanno precedentemente superato quelli delle discipline indicate accanto (colonna *B*):

A	*B*
Chimica fisica	Istituzioni di matematiche Fisica Chimica generale ed inorganica
Chimica organica I	Chimica generale ed inorganica
Analisi chimico-farmaceutica I	Chimica generale ed inorganica
Analisi chimico-farmaceutica III	Chimica organica II
Chimica farmaceutica e tossicologica I	Chimica organica II
Metodi fisici in chimica organica	Fisica Chimica organica I
Fisiologia generale	Anatomia umana
Chimica biologica	Chimica organica I
Biochimica applicata	Chimica organica I
Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci	Chimica organica II
Tecnica e legislazione farmaceutica	Chimica organica II
Farmacologia e farmacognosia	Botanica farmaceutica Chimica biologica Fisiologia generale

A	B
Saggi e dosaggi farmacologici	Farmacologia e farmacognosia
Chimica degli alimenti	Chimica organica II Analisi chimico farmaceutica II
Impianti dell'industria farmaceutica	Fisica Chimica generale ed inorganica
Chimica farmaceutica applicata	Chimica organica II
Chemioterapia	Farmacologia e farmacognosia
Chimica analitica	Chimica generale ed inorganica
Chimica degli oli essenziali	Chimica organica II
Chimica dei composti eterociclici	Chimica organica II
Chimica dei prodotti cosmetici	Chimica organica II
Chimica dei prodotti dietetici	Chimica organica II
Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale	Microbiologia e igiene (o microbiologia) Chimica biologica
Chimica delle sostanze organiche naturali	Chimica organica II
Chimica tossicologica	Chimica organica I
Farmacologia molecolare	Farmacologia e farmacognosia
Fitochimica	Botanica farmaceutica Chimica organica II
Microchimica	Chimica generale ed inorganica
Scienza dell'alimentazione	Anatomia umana

Gli studenti non possono frequentare il corso e le esercitazioni di tecnica e legislazione farmaceutica se non hanno ottenuto l'attestazione di frequenza di analisi chimica farmaceutica I e II.

Gli studenti non possono frequentare il corso di analisi chimico farmaceutica III se non hanno superato l'esame di chimica organica I.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1982
Registro n. 121 *Istruzione, foglio n.* 58

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 3 giugno 1982.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di Giuseppe Garibaldi nel centenario della morte.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 339, con il quale è stata autorizzata la emissione, nel 1982, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1559 del 25 maggio 1982;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo di Giuseppe Garibaldi nel centenario della morte, nel valore da lire 200.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; tiratura: cinque milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari; quadricromia.

La vignetta, tratta da una stampa litografica dell'epoca, raffigura Giuseppe Garibaldi ritratto sullo sfondo di un paesaggio marino; completano il francobollo la leggenda « GIUSEPPE GARIBALDI 1807 - 1882 », la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 200 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del Tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1982
Registro n. 29 *Poste, foglio n.* 157

(5417)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Integrazione di decreto ministeriale recante la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nella regione Molise.

Con il decreto ministeriale sotto indicato sono state apportate integrazioni al decreto 5 agosto 1982, n. 1347, con il quale è stato dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nella regione Molise.

Decreto ministeriale 18 *ottobre* 1982, *n.* 1918

REGIONE MOLISE

Ad integrazione del decreto ministeriale del 5 agosto 1982 citato nelle premesse, viene dichiarato il carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nella regione Molise nel periodo primavera-estate 1982, anche per il territorio dei sottoelencati comuni:

Provincia di Campobasso:

comuni di: Acquaviva Collecroce, Bonefro, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Civitacampomarano, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Lucito, Lupara, Mafalda, Monacilioni, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montoio nei Frantani, Morrone nel Sannio, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti, Ripabottoni, Roccavivara, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, S. Martino in Pensilis, Tavenna, Termoli, Trivento, Ururi e Boiano.

Provincia di Isernia:

comuni di: Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Cerro al Volturno, Colli a Volturno, Concacasale, Forlì del Sannio, Filignano, Isernia, Miranda, Montenero Valcocchiara, Pescopennataro, Pizzone, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, San Pietro Avellana, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro e Fornelli.

La regione sopra citata, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(5363)

Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nella regione Toscana

Con il decreto ministeriale emanato nella data di seguito riportata, è stata dichiarata, ai sensi della legge n. 590/1981, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 6 *ottobre* 1982, *n.* **1871**

REGIONE TOSCANA

Arezzo:

grandinata del 16 giugno 1981 in varie località del territorio dei comuni di Pergine Valdarno, Loro Ciuffenna, Bucine e Montevarchi;

grandinata dell'11 luglio 1981 in varie località del territorio dei comuni di Lucignano e Craviglia;

grandinata dell'8 settembre 1981 in varie località del territorio del comune di Sansepolcro.

Firenze:

grandinata del 16 e 17 giugno 1981 in varie località del territorio del comune di Figline Valdarno;

grandinata del 17 e 18 giugno 1981 in varie località del territorio dei comuni di Capraia e Limite e Barberino Val d'Elsa;

grandinata del 18 giugno 1981 in varie località del territorio dei comuni di Lastra a Signa, Montelupo, Reggello e Vinci;

grandinata del 20 giugno 1981 in varie località del territorio del comune di Vicchio;

grandinata del 9 luglio 1981 in varie località del territorio del comune di Barberino Val d'Elsa;

grandinata dell'11 luglio 1981 in varie località del territorio dei comuni di Certaldo, Montespertoli, Figline Valdarno e S. Casciano;

grandinata del 12 luglio 1981 in varie località del territorio dei comuni di Barberino Val d'Elsa, Capraia e Limite, Empoli, Lastra a Signa, Montelupo, Montespertoli e S. Casciano;

grandinata del 13 luglio 1981 in varie località del territorio del comune di Cerreto Guidi;

grandinata dell'11 agosto 1981 in varie località del territorio del comune di Certaldo;

grandinata del 12 agosto 1981 in varie località del territorio dei comuni di Montemurlo, Reggello e Rignano;

grandinata del 21 agosto 1981 in varie località del territorio del comune di Firenze;

grandinata del 25 agosto 1981 in varie località del territorio del comune di Sesto Fiorentino;

grandinata del 23 settembre 1981 in varie località del territorio del comune di S. Casciano.

Siena:

abbassamento di temperatura del 18 e 19 aprile 1981 in varie località del territorio dei comuni di Radda in Chianti, Castellina in Chianti, Poggibonsi e Monteriggioni.

La regione sopracitata, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, prevista dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(5361)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Suono gruppo editoriale di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 2 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Suono gruppo editoriale di Roma, è prolungata al 2 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Publisuono, con sede in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 1° febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Publisuono, con sede in Roma, è prolungata al 2 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(5433)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

Corso dei cambi del 10 novembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1476,800	1476,800	—	1476,800	1476,75	—	1476,700	1476,800	1476,800	1476,80
Dollaro canadese	1212 —	1212 —	—	1212 —	1212 —	—	1212 —	1212 —	1212 —	1212 —
Marco germanico	574,210	574,210	—	574,210	574 —	—	574,250	574,210	574,210	574,20
Fiorino olandese	527,730	527,730	—	527,730	527,60	—	527,750	527,730	527,730	527,75
Franco belga	29,627	29,627	—	29,627	29,60	—	29,631	29,627	29,627	29,62
Franco francese	203,250	203,250	—	203,250	203,20	—	203,270	203,250	203,250	203,25
Lira sterlina	2460 —	2460 —	—	2460 —	2458 —	—	2460,250	2460 —	2460 —	2460 —
Lira irlandese	1957 —	1957 —	—	1957 —	1953 —	—	1956 —	1957 —	1957 —	—
Corona danese	163,870	163,870	—	163,870	163,95	—	163,910	163,870	163,870	163,90
Corona norvegese	203,340	203,340	—	203,340	203,35	—	203,450	203,340	203,340	203,35
Corona svedese	196,920	196,920	—	196,920	196,85	—	196,960	196,920	196,920	196,95
Franco svizzero	668,650	668,650	—	668,650	667,70	—	668,340	668,650	668,650	668,65
Scellino austriaco	81,931	81,931	—	81,931	81,90	—	81,916	81,931	81,931	81,93
Escudo portoghese	16,120	16,120	—	16,120	12,42	—	16,150	16,120	16,120	16,15
Peseta spagnola	12,424	12,424	—	12,424	16,10	—	12,427	12,424	12,424	12,42
Yen giapponese	5,516	5,516	—	5,516	5,50	—	5,513	5,516	5,516	5,51
E.C.U.	1349,870	1349,870	—	1349,870	—	—	1349,870	1349,870	1349,870	—

Media dei titoli del 10 novembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	38,050
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	93,025
» 5,50% » » 1969-84	86,150
» 6% » » 1970-85	81,675
» 6% » » 1971-86	77,950
» 6% » » 1972-87	77,525
» 9% » » 1975-90	73,375
» 9% » » 1976-91	72,475
» 10% » » 1977-92	77,275
» 12% (Beni Esteri 1980)	69,625
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	99,950
» » » » 1- 1-1980/83	100,050
» » » » 1-10-1980/83	99,950
» » » » 1- 9-1981/83	100,075
» » » » 1-10-1981/83	99,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1981/83	99,550
» » » » 1-12-1981/83	99,425
» » » » 1- 3-1981/84	98,400
» » » » 1- 4-1981/84	98,850
» » » » 1- 6-1981/84	98,625
» » » » 1- 1-1982/84	98,775
» » » » 1- 3-1982/84	98,400
» » » » 1- 1-1982/86	98,425
» » » » 1- 3-1982/86	97,975
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	99,275
» » » 18% 1- 7-1983	99,925
» » » 12% 1-10-1983	94,075
» » » 12% 1- 1-1984	92,750
» » » 12% 1- 4-1984	91,800
» » » 18% 1- 4-1984	99,325
» » » 12% 1-10-1984	89,600
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 novembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1476,750
Dollaro canadese	1212 —
Marco germanico	574,230
Fiorino olandese	527,740
Franco belga	29,629
Franco francese	203,260
Lira sterlina	2460,125
Lira irlandese	1956,500
Corona danese	163,890
Corona norvegese	203,395
Corona svedese	196,940
Franco svizzero	668,495
Scellino austriaco	81,923
Escudo portoghese	16,135
Peseta spagnola	12,425
Yen giapponese	5,514
E.C.U.	1349,870

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Shot Toys, in Manocalzati

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 39.924.000, dovuto dalla S.r.l. Shot Toys, in Manocalzati (Avellino), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1982, con l'applicazione degli interessi di cui allo art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Avellino è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5391)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1982, registro n. 26 Difesa, foglio n. 361, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare al sergente del 1° rgt. alp., btg. « Mondovì », Dompè Giorgio, nato a Mondovì (Cuneo) il 6 aprile 1915, con la seguente motivazione: « Capace ed ardimentoso comandante di squadra alpina, in linea sul Don, era di ammirevole esempio ai dipendenti per sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere Durante il ripiegamento, nel corso di un'intera giornata di sanguinoso combattimento, nel quale il suo reparto si era fortemente impegnato, si lanciava ripetutamente al contrassalto per impedire che l'avversario avesse il sopravvento. In azioni successive, con eroica tenacia, si batteva ancora dimostrando singolare valore contro agguerriti elementi avversari ed infliggendo loro gravi perdite. Raro esempio di virtù militari e spirito di sacrificio ». Fronte Russo, gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1982, registro n. 24 Difesa, foglio n. 228, è stata conferita la medaglia di bronzo a Costantino Giovanni, nato a Palermo il 7 febbraio 1959, appuntato di p. s. del raggruppamento di Torino: « Gregario in servizio automontato, informato via radio che in un'oreficeria era in corso una rapina, interveniva prontamente sul posto, ingaggiando conflitto a fuoco con i rapinatori. L'efficace azione del militare, svolta in concorso con il capo equipaggio e l'autista della pattuglia, costringeva alla fuga i malfattori, che abbandonavano la refurtiva facendo uso delle armi automatiche in loro possesso Durante l'inseguimento da parte dei militari operanti rimaneva ferito alla gamba sinistra e conseguentemente tratto in arresto uno dei pregiudicati, che veniva successivamente identificato per un capo colonna di gruppo eversivo, già ricercato perché oggetto di molteplici provvedimenti restrittivi dell'autorità giudiziaria. Esempio di dedizione al dovere, ardimento e di ammirevoli virtù militari ». Torino, 4 febbraio 1981.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1982, registro n 24 Difesa. foglio n. 227, è stata conferita la medaglia di bronzo a Campus Sebastiano, nato a Cuglieri (Nuoro) il 21 novembre 1948, appuntato di p. s. del raggruppamento di Torino: « Capo equipaggio in servizio automontato, informato via radio che in un'oreficeria era in corso una rapina, interveniva prontamente sul posto, ingaggiando conflitto a fuoco con i rapinatori L'efficace azione del militare, svolta in concorso con il gregario e l'autista della pattuglia, costringeva alla fuga i malfattori, che abbandonavano la refurtiva facendo uso delle armi automatiche in loro possesso. Durante l'inseguimento da parte dei militari operanti rimaneva ferito alla gamba sinistra e conseguentemente tratto in arresto uno dei pregiudicati, che veniva successivamente identificato per un capo colonna di gruppo eversivo, già ricercato perché oggetto di molteplici provvedimenti restrittivi dell'autorità giudiziaria. Eesempio di dedizione al dovere, ardimento e di ammirevoli virtù militari ». Torino, 4 febbraio 1981.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1982, registro n. 35 Difesa, foglio n. 247, è stata conferita la medaglia di bronzo Giordano Raffaele nato a Napoli il 29 luglio 1956 appuntato di p. s. del raggruppamento di Torino: « Autista in servizio automontato, informato via radio che in un'oreficeria era in corso una rapina, interveniva prontamente sul posto, ingaggiando conflitto a fuoco con i rapinatori. L'efficace azione del militare, svolta in concorso con il capo equipaggio ed il gregario della pattuglia, costringeva alla fuga i malfattori, che abbandonavano la refurtiva facendo uso delle armi automatiche in loro possesso. Durante l'inseguimento da parte dei militari operanti rimaneva ferito alla gamba sinistra e conseguentemente tratto in arresto uno dei pregiudicati, che veniva successivamente identificato per un capo colonna di gruppo eversivo, già ricercato perché oggetto di molteplici provvedimenti restrittivi dell'autorità giudiziaria. Esempio di dedizione al dovere, ardimento e di ammirevoli virtù militari ». Torino, 4 febbraio 1981.

(5340)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C, società in accomandita per azioni, in Varzi, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere attività e passività alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 20 settembre 1965, che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., società in accomandita per azioni, con sede in Varzi (Pavia), e ha posto la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge n. 375/1936;

Vista la determinazione assunta in data 22 giugno 1982 dal commissario liquidatore della Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, per la cessione di attività e passività alla Cassa di risparmio delle province lombarde con sede in Milano;

Vista la deliberazione assunta in data 28 giugno 1982 dal comitato esecutivo della commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di risparmio delle provincie lombarde con sede in Milano, per il rilievo di attività e passività della Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che l'operazione è volta ad agevolare la liquidazione dell'azienda cedente nell'interesse dei creditori;

Autorizza

la Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., società in accomandita per azioni, con sede in Varzi (Pavia), in liquidazione coatta amministrativa, a cedere attività e passività alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, con le modalità enunciate nella citata determinazione del commissario liquidatore della Banca Giacobone e nella pure citata deliberazione del comitato esecutivo della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1982

Il governatore: CIAMPI

(5392)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della Banca privata italiana S.p.a., in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

Con provvedimento 26 ottobre 1982 del governatore della Banca d'Italia il sig Silvio Novembre nato ad Alseno (Piacenza) il 12 luglio 1934, è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della Banca privata italiana S.p.a., in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del dott Alberto Signorelli dimissionario

(5393)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni 6 % serie ordinaria ventennali dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1982, con inizio alle ore 9, si procederà presso il servizio amministrazione mutui e titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'incorporato ICIPU per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1983:

1) 6% SERIE ORDINARIA VENTENNALI:

Emissione ventinovesima:

Estrazione a sorte di:
N. 4.218 titoli di L. 50.000
» 3.451 titoli di » 500.000
» 2.266 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.202.400.000;

Emissione trentesima:

Estrazione a sorte di:
N. 130 titoli di L. 50.000
» 83 titoli di » 500.000
» 72 titoli di » 1.000.000
» 40 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 320.000.000;

Emissione trentunesima:

Estrazione a sorte di:
N. 520 titoli di L. 50.000
» 481 titoli di » 500.000
» 671 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 937.500.000;

Emissione trentaduesima:

Estrazione a sorte di:
N. 1.333 titoli di L. 50.000
» 1.050 titoli di » 500.000
» 757 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.348.650.000;

Emissione trentattreesima:

Estrazione a sorte di:
N. 980 titoli di L. 50.000
» 504 titoli di » 500.000
» 700 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.001.000.000;

Emissione trentaquattresima:

Estrazione a sorte di:
N. 691 titoli di L. 50.000
» 484 titoli di » 500.000
» 415 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 691.550.000;

Emissione trentacinquesima:

Estrazione a sorte di:
N. 570 titoli di L. 50.000
» 567 titoli di » 500.000
» 693 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.005.000.000;

Emissione trentaseiesima:

Estrazione a sorte di:
N. 462 titoli di L. 50.000
» 672 titoli di » 500.000
» 2.352 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.711.100.000;

Emissione trentasettesima:

Estrazione a sorte di:
N. 3.798 titoli di L. 50.000
» 1.520 titoli di » 500.000
» 950 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.899.900.000;

Emissione trentottesima prima tranche:

Estrazione a sorte di:
N. 497 titoli di L. 50.000
» 536 titoli di » 500.000
» 1.008 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.300.850.000;

Emissione trentottesima seconda tranche:

Estrazione a sorte di:
N. 745 titoli di L. 50.000
» 804 titoli di » 500.000
» 1.512 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.951.250.000;

Emissione trentottesima terza tranche:

Estrazione a sorte di:
N. 1.229 titoli di L. 50.000
» 922 titoli di » 500.000
» 1.312 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.843.450.000;

Emissione trentanovesima prima tranche:

Estrazione a sorte di:
N. 529 titoli di L. 50.000
» 378 titoli di » 500.000
» 902 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.117.450.000;

Emissione trentanovesima seconda tranche:

Estrazione a sorte di:
N. 307 titoli di L. 50.000
» 219 titoli di » 500.000
» 592 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 716.850.000;

Emissione trentanovesima terza tranche:

Estrazione a sorte di:
N. 119 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 119.000.000;

Emissione quarantesima:

Estrazione a sorte di:
N. 26 titoli di L. 50.000
» 128 titoli di » 500.000
» 87 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 152.300.000;

Emissione quarantunesima:

Estrazione a sorte di:
N. 271 titoli di L. 50.000
» 225 titoli di » 500.000
» 642 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 768.050.000;

Emissione quarantunesima seconda tranche:

Estrazione a sorte di:
N. 417 titoli di L. 50.000
» 507 titoli di » 500.000
» 1.200 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.474.350.000.

Totale generale L. 23.560.650.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(5436)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Errata-corrige

Nel titolo del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di commesso parlamentare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 dell'8 novembre 1982, dove è scritto: «...Arma dei carabinieri *e* della Polizia di Stato.», leggasi: «...Arma dei carabinieri *o* della Polizia di Stato.».

Nel secondo comma del dispositivo del predetto bando dove è scritto: «...all'Arma dei carabinieri *e* alla Polizia di Stato...», leggasi: «...all'Arma dei carabinieri *o* alla Polizia di Stato...».

(5453)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano.

Il rettore dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca:

SCIENZE ECONOMICHE

Sedi convenzionate:

Università commerciale «L. Bocconi» di Milano;
Università cattolica di Milano;
Università degli studi di Milano.

Durata: 3 anni.

Numero di posti:

tre istituiti dal Ministero della pubblica istruzione con decreto 15 giugno 1982 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982;
due per cittadini non italiani ammessi in soprannumero;
due per ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

ECONOMIA AZIENDALE

Sedi consorziate:

Università commerciale «L. Bocconi» di Milano;
Università degli studi di Parma, Pavia, Torino;
Istituto universitario di Bergamo.

Durata: 3 anni.

Numero di posti:

cinque istituiti con decreto ministeriale sopra citato;
tre per cittadini non italiani ammessi in soprannumero;
due per ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

DIRITTO COMMERCIALE

Sedi consorziate:

Università commerciale «L. Bocconi» di Milano;
Università degli studi di Bologna, Ferrara, Genova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Torino, Trento, Trieste, Venezia;
Istituto universitario di Bergamo.

Durata: tre anni.

Numero di posti:

tre istituiti con decreto ministeriale sopra citato;
due per cittadini non italiani ammessi in soprannumero;
due per ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

Sede amministrativa dei tre suddetti dottorati di ricerca è l'Università commerciale «L. Bocconi» di Milano.

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore dell'Università «L. Bocconi» di Milano presso l'ufficio VIII, segreteria dei dipartimenti e dottorati di ricerca, via Sarfatti, 25, 20136 Milano.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della predetta Università.

(5438)

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico esecutivo presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di ingegneria:

centro di calcolo . . . . posti 1
istituto di elettrotecnica ed elettronica . . » 1
istituto di chimica fisica, elettrochimica e metallurgia . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al rettore del Politecnico, piazza Leonardo da Vinci, 32, Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Palitecnico di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la biblioteca della facoltà di architettura.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno succesivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: rettore del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, n. 32, Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli Istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di fisica teorica . . . . . . posti 2
istituto di idraulica e costruzioni idrauliche . » 1
istituto di chimica fisica elettrochimica e metallurgia . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno succesivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: rettore del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, n. 32, Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Centro elaborazioni dati amministrativi . . posti 1

Facoltà di ingegneria:

servizi generali (per le esigenze di un elaboratore per i servizi ragionieristici ed amministrativi) » 1
servizi generali (per le esigenze di funzionamento di un telex e di un mini elaboratore) . . . » 1
rettorato centro documentazione e stampa . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno succesivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: rettore del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, n. 32, Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(5400)

Concorso a cinque posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Salerno

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il centro elaborazione dati (C.E.D.) dell'Università di Salerno per cinque posti.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Salerno, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: rettore dell'Università di Salerno, ufficio del personale (reparto II - concorsi), via Urbano II, 84100 Salerno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Salerno.

(5404)

Concorso a quattro posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Modena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli Istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali . . . . posti 1
istituto di clinica chirurgica . . . . . » 1
cattedra di medicina legale e delle assicurazioni » 1
istituto di patologia speciale medica . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(5401)

Concorsi a posti di tecnico di radiologia medica e di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quinta qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica delle malattie nervose e mentali . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di giurisprudenza:

istituto giuridico . posti 1

Facoltà di agraria:

istituto di estimo rurale e contabilità . » 1
istituto di patologia vegetale . » 1

Facoltà di ingegneria:

centro di calcolo . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica pediatrica . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' consentita, con una singola domanda, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale istituto o cattedra intenda concorrere. Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina legale e delle assicurazioni posti 1

Facoltà di agraria:

cattedra di patologia vegetale . . 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale istituto o cattedra intenda concorrere. Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(5397)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Istituto universitario orientale di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria (sesta qualifica funzionale) presso il laboratorio sotto indicato:

laboratori linguistici . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Istituto universitario orientale di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario orientale di Napoli

(5402)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il centro e per il posto sotto indicato:

centro di calcolo elettronico . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di chimica . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di costruzioni rurali posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al corcorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di patologia vegetale . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di biologia e zoologia generale . . . posti 1

Facoltà di ingegneria:

istituto di idraulica . . . . » 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al corcorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di chimica . . . . posti 3

servizi generali . . . . » 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al corcorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di economia e commercio:

istituto di merceologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al corcorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(5439)

Concorso a tredici posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Sassari

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tredici posti di coadiutore amministrativo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie (quarta qualifica funzionale) presso l'Università di Sassari.

Titolo di studio richiesto: diploma d'istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Sassari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Sassari.

(5405)

Concorsi a posti di operaio di prima e di seconda categoria presso l'Università degli studi di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso l'Università di Cagliari per la qualifica di mestiere di giardiniere.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: ufficio concorsi dell'Università degli studi di Cagliari, via Università n. 40, 09100 Cagliari.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso per esami, a due posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (terza qualifica funzionale) presso l'Università di Cagliari per le seguenti qualifiche di mestiere:

giardiniere .	posti 1
muratore . . .	» 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: ufficio concorsi dell'Università degli studi di Cagliari, via Università n. 40, 09100 Cagliari.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(5398)

Diari delle prove di esame di concorsi a posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ferrara

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ferrara, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ferrara - Istituto di chimica farmaceutica - Via Scandiana, 21 - Ferrara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 10;

seconda prova: 15 dicembre 1982, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ferrara, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 11, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ferrara - istituto giuridico - Via Savonarola, 38 - Ferrara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 10;

seconda prova scritta: 21 gennaio 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ferrara, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 74, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ferrara - istituto di zoologia Via L. Borsari, 46 - Ferrara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 dicembre 1982, ore 10,30;

seconda prova: 10 dicembre 1982, ore 10,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ferrara, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 75, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ferrara - istituto di zoologia Via L. Borsari, 46 - Ferrara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 gennaio 1983, ore 11;

seconda prova: 25 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ferrara, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 79, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ferrara - istituto di mineralogia - Via Ercole I d'Este, 32 - Ferrara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9,30;

seconda prova: 15 dicembre 1982, ore 9,30.

(5371)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di L'Aquila degli Abruzzi.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di L'Aquila degli Abruzzi, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 104, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di L'Aquila degli Abruzzi, facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 4 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di L'Aquila degli Abruzzi, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 128, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di L'Aquila degli Abruzzi, facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 30 novembre 1982, ore 9;
seconda prova: 1° dicembre 1982, ore 9.

(5454)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 114, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 dicembre 1982 ore 9;
seconda prova scritta: 3 dicembre 1982 ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 dicembre 1982 ore 9;
seconda prova scritta: 10 dicembre 1982 ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 103, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 dicembre 1982 ore 9;
seconda prova scritta: 21 dicembre 1982 ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 104, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 dicembre 1982 ore 9;
seconda prova scritta: 7 dicembre 1982 ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 112, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 dicembre 1982 ore 10;
seconda prova scritta: 14 dicembre 1982 ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 130, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 dicembre 1982 ore 10;
seconda prova scritta: 14 dicembre 1982 ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di economia e commercio, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 dicembre 1982 ore 9;
seconda prova scritta: 17 dicembre 1982 ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 94, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1980 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di farmacia secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 dicembre 1982 ore 10;
seconda prova scritta: 10 dicembre 1982 ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 77, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 dicembre 1982 ore 9,30;
seconda prova scritta: 14 dicembre 1982 ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85 *bis*, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 dicembre 1982 ore 9;
seconda prova scritta: 14 dicembre 1982 ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 18, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di scienze politiche, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 gennaio 1983 ore 8,30;
seconda prova scritta: 12 gennaio 1983 ore 8,30.

(5442)

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 77, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Siena - Istituto di geologia - Via Delle Cerchia, n. 3 - Siena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 dicembre 1982, ore 10,30;
seconda prova scritta: 7 dicembre 1982, ore 19.

(5369)

Diari delle prove di esame di concorsi a posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982, si svolgeranno presso il Politecnico di Torino - facoltà di ingegneria - Istituto di fisica sperimentale, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 11 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 105, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982, si svolgeranno presso il Politecnico di Torino - facoltà di ingegneria - Istituto di chimica generale applicata e metallurgia, secondo il seguente calendario:

prima prova: 1° dicembre 1982, ore 9;
seconda prova: 2 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 126, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982, si svolgeranno presso il Politecnico di Torino - facoltà di ingegneria - Istituto di macchine e motori per aeromobili, secondo il seguente calendario:

prima prova: 14 dicembre 1982, ore 14;
seconda prova: 15 dicembre 1982, ore 9.

(5370)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 22, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo - istituto statistica - facoltà di economia e commercio - viale delle Scienze secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 3 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 22, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo - istituto di statistica - facoltà di economia e commercio - viale delle Scienze secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 30 novembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 1° dicembre 1982, ore 9.

(5427)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove grafica e scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinque posti nel profilo professionale di ispettore (quinta categoria) ruolo I.A. per le esigenze del servizio lavori e costruzioni.

La prova grafica e la prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinque posti nel profilo professionale di ispettore (quinta categoria) ruolo I.A., fra laureati in architettura in possesso della relativa abilitazione all'esercizio della professione, avranno luogo in Roma, via Giolitti, n. 34, alle ore 8 dei giorni nove e dieci dicembre 1982.

(5443)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso le unità sanitarie locali n. 15, in Finale Emilia, e n. 35, in Ravenna.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 15, *in Finale Emilia* (*Modena*):
un posto di aiuto di otorinolaringoiatria (a tempo pieno).

Unità sanitaria locale n. 35, *in Ravenna*:
un posto di primario di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione delle rispettive unità sanitarie locali.

(677/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 3, IN BELLUNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente della divisione di pediatria;
un posto di assistente del reparto medico del presidio multizonale di igiene pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Belluno (Trento).

(674/S)

OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Partinico (Palermo).

(676/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 309 del 10 novembre 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza: Concorso pubblico, per esami, a posti di vice segretario, di applicato aggiunto e di vice ragioniere aggiunto.

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 311 dell'11 novembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Parma: Concorso pubblico, per titoli, integrato da prova pratica di idoneità tecnica, a posti di agente tecnico della carriera del personale ausiliario.

Automobile club di Genova: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente.

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1982, n. 22.

Disciplina della raccolta dei funghi e dei tartufi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 30 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise, nel quadro di una politica volta a garantire la tutela degli ambienti naturali, in attuazione delle finalità previste dall'art. 4 dello statuto regionale, con la presente legge tutela i prodotti del sottobosco e ne disciplina la raccolta anche ai fini di assicurare i benefici che derivano dalla loro presenza ed integrità.

Art. 2.

Ai fini della tutela prevista dal precedente articolo, sono considerati prodotti del sottobosco:

a) i funghi epigei, siano o no commestibili;

b) i funghi ipogei (tartufi);

c) i muschi;

d) le fragole;

e) le more di rovo;

f) i lamponi;

g) i mirtilli.

Art. 3.

E' vietata a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a cultura, la raccolta delle seguenti specie di piante spontanee, da considerarsi rare, e di parte di esse, tranne il frutto:

1) *Adonis distorta* Ten. (Adonide giallo);
2) *Anemone apennina* L. (Anemone degli Appennini);
3) *Aquilegia Ottonis* Orph (Aquilegia di Ottone);
4) *Artemisia petrosa* Baung. Jan. ssp. *criantha* Ten.;
5) *Astragalus aquilanus* Anz. (Astragalo di L'Aquila);
6) *Atropa belladonna* L. (Belladonna);
7) *Carlina acanthifolia* L.;
8) *Centaurea dissecta* Ten. var. *scannensis* Anz. (Centaura di Scanno);
9) *Daphne mezereum* L. (Fior di stecco);
10) *Dictamus albus* L. (Dittamo);
11) *Gentiana acaulis* L. (Genziana acaule);
12) *Gentiana lutea* L. (Genziana maggiore);
13) *Leontopodium nivale* D.C. (Stella alpina dell'Appennino);
14) *Liliom crocèm* (Chaix) Sch. e Thel (Giglio rosso);
15) *Lilium martagon* L. (Riccio di dama);
16) *Myrtus communis* (Mirto);
17) *Nigritella nigra* Rchb. (Norettina);
18) *Peonia officinalis* L. (Peonia);
19) *Papaver alpinum* (Papavero alpino);
20) *Parnassia palustris* L. (Parnassia);
21) *Pinguicula longifolia* Gaud (Pinguicola);
22) *Primula auricola* L. (Orecchio d'orso);
23) *Primula* sp.;
24) *Pulsatilla alpain* (L.) Delarb (Anemone a fiore bianco);
25) *Ranunculus magellensis* Ten. (Ranunculo della majella);
26) *Ranunculus thora* L.;
27) *Ruscus aculeatus* L (Pungitopo);
28) *Soldanello alpina* L. (Soldanella);
29) *Trollius europaeus* L (Bottone d'oro);
30) *Verbascum niveum* Ten (Verbano lanoso);
31) *Viola magellensis* Porta e Rigo (Violetta della Majella);
32) *Betula pendula* Roth (Betulla);
33) *Taxus baccata* (Tasso);
34) *Pinus mugo* Turra (Pino mugo).

E' vietato estirpare e danneggiare gli organi ipogei delle piante appartenenti alla flora spontanea.

Nessuna limitazione è posta al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore per la raccolta delle piante coltivate e di quelle spontanee infestanti i terreni messi a coltura.

Art. 4.

Nella Regione è consentita, nel rispetto del diritto di proprietà e con le modalità e nei tempi previsti dalla presente legge, la raccolta gornaliera individuale dei prodotti indicati all'articolo precedente, entro i seguenti limiti:

Funghi epigei eduli	kg. 5
Funghi ipogei (tartufi)	» 1
Muschi	» 2
Fragole	» 1
Lamponi	» 1
Mirtilli	» 1
More di rovo	» 1

Il limite massimo come sopra stabilito, per i funghi epigei eduli e per i tartufi, qualora venga raccolto un esemplare di peso superiore, viene elevato al peso di detto esemplare.

Per la raccolta dei tartufi nessun limite è posto al proprietario od al possessore a qualsiasi titolo del fondo, nel caso di raccolta riservata con le modalità di cui all'art. 8 della presente legge.

La raccolta dei funghi è consentita solo per le specie spontanee adulte, nel rispetto delle specie connessa al concetto di ecosistema vegetale.

Allorché nell'ecosistema vegetale si constati il rischio di modificazione dei fattori biotici o abiotici, col pericolo che possa essere compromessa la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante, la raccolta di cui al successivo art 7 potrà essere sospesa a chiunque compreso il proprietario, usufruttuario o coltivatore del fondo, con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Il presidente della giunta regionale può, con proprio decreto, autorizzare istituti universitari, enti di ricerca scientifica o associazioni naturalistiche e micologiche legalmente riconosciute alla raccolta di specie non commestibili per fini scientifici, didattici, farmacologici. Quanto raccolto non può essere oggetto di commercio o cessione a nessun titolo.

L'autorizzazione dovrà indicare la durata, le modalità, le quantità massime di raccolta ed è subordinata al consenso del proprietario del fondo o dell'avente titolo su di esso.

Art. 5.

E' fatto obbligo ai raccoglitori di trasportare i funghi solo a mezzo di contenitori forati.

Art. 6.

E' vietato usare, per la raccolta dei prodotti del sottobosco, rastrelli, uncini od altri mezzi che possano provocare danneggiamento allo strato umifero del terreno, al micelio fungino o all'apparato radicale delle piante comprese nell'elenco di cui al precedente art. 2.

E' altresì vietato danneggiare o distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili nonché estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli o parte di esse.

La raccolta dei prodotti del sottobosco, con i limiti e le modalità previste dalla presente legge, è comunque vietata durante la notte, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

E' vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco nelle aree rimboschite, prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piante

Art. 7.

La disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi destinati al consumo è regolata, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, dalle norme della legge n. 568 del 17 luglio 1970.

La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare alcun danno alle tartufaie.

La raccolta è consentita con l'ausilio del cane o del maiale e può essere effettuata esclusivamente con l'impiego del « vanghetto » o « vanghella » della larghezza non superiore a cm. 6 ed è limitata ai seguenti periodi:

a) tartufo nero o *tuber melanosporum* Vitt. - dal 15 novembre al 15 marzo;

b) tartufo bianco o *tuber magnatum* (trifolabianca) - dal 1° ottobre al 15 gennaio;

c) tartufo estivo o *tuber aestivum* (scorzene) - dal 1° giugno al 5 agosto;

d) *tuber borchi* (bianchetto o marzuolo) dal 1° gennaio al 15 aprile;

e) *tuber mesentericum* (tubero nero ordinario di Bagnoli) dal 1° maggio al 31 agosto.

E' vietata la raccolta di tartufi immaturi o avariati.

Le buche o le forate aperte per l'estrazione devono essere riempite con il medesimo terreno di scavo, non appena completata l'estrazione stessa.

Art. 8.

La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, ma il proprietario del fondo può riservarsela con la semplice apposizione di tabelle, recanti la scritta, ben leggibile, « raccolta di tartufi riservata ».

Dette tabelle devono essere poste ad almeno tre metri di altezza dal suolo lungo tutto il confine del terreno e ad una distanza tale che siano visibili ad ogni accesso ed in modo che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva.

Art. 9.

Per praticare la raccolta di tartufi nell'ambito del territorio regionale, occorre essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione, al richiedente che abbia compiuto il quindicesimo anno di età, previo esame che accerti nel candidato la conoscenza delle specie e delle varietà di tartufi e delle norme che ne disciplinano la raccolta. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato da apposito tesserino nominativo recante le norme di disciplina della raccolta.

I raccoglitori di tartufi già autorizzati ai sensi dell'art. 6 della legge 17 luglio 1970, n. 568, dovranno munirsi del tesserino previsto dal presente articolo, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

L'accertamento dell'idoneità alla raccolta dei tartufi è effettuato mediante un esame-colloquio che il candidato sostiene davanti ad una commissione, da costituirsi con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa è così composta:

1) assessore regionale all'agricoltura e foreste o un suo delegato, presidente;

2) un funzionario regionale in servizio presso l'assessorato regionale all'agricoltura e foreste, componente;

3) un funzionario regionale in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità, componente;

4) tre esperti della materia nominati dal consiglio regionale con voto limitato a due.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale di livello non inferiore al VI.

La commissione dura in carica cinque anni.

Ai componenti estranei all'amministrazione regionale, per le sedute di esami, compete il gettone di presenza previsto all'articolo 22 della legge regionale 27 luglio 1979, n 20, oltre il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di trasferta commisurate alla posizione apicale dei dipendenti regionali.

Art. 11.

Le violazioni di cui alle norme della presente legge sono punite ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le sanzioni amministrative di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge n. 568/1970 sono elevate nel minimo da L. 5.000 a L. 500.000 e nel massimo da L. 50.000 a L. 5.000.000.

Art. 12.

La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni è affidato al Corpo forestale dello Stato, agli organi di polizia locale, urbana e rurale e agli agenti e vigili in servizio presso le comunità montane e le amministrazioni provinciali.

Per la verbalizzazione delle infrazioni si attua la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 13.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

All'onere annuale di spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con la stessa legge approvativa dei bilanci regionali.

Per l'anno 1982 l'onere della spesa per il funzionamento della commissione di cui all'art. 9 valutato in lire 5 milioni è iscritto al cap. 27800 « indennità e rimborso spese ai componenti la commissione per l'accertamento delle idoneità alla raccolta dei tartufi », con una dotazione di competenza e di cassa di L. 5.000.000 ed una corrispondente diminuzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. di spesa n. 55200.

Art. 14.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, vigono in materia, in quanto compatibili, le disposizioni della legge dello Stato n. 568 del 17 luglio 1970, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 25 ottobre 1982

D'UVA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1982, n. **23.**

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 35 e norme per la disciplina dei compiti e del funzionamento del collegio dei revisori delle unità locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 30 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Organi delle unità locali

L'art. 3 della legge regionale n. 35 del 7 dicembre 1979 è così modificato:

« Sono organi delle unità locali:

1) l'assemblea generale;

2) il comitato di gestione e il suo presidente;

3) il collegio dei revisori ».

Art. 2.

Composizione e nomina del collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è composto di tre membri, esperti in materia di contabilità pubblica, di cui uno designato dal Ministero del tesoro, uno eletto dal consiglio regionale e uno eletto dall'assemblea dell'unità **locale.**

Alla nomina del collegio dei revisori provvede con proprio decreto il presidente della giunta regionale.

Il componente il collegio dei revisori eletto dal consiglio regionale assume la presidenza del collegio stesso.

Il collegio dura in carica tre anni ed esercita i suoi compiti fino al suo rinnovo. I componenti del collegio dei revisori possono essere riconfermati per un solo successivo mandato.

Art. 3.

Ineleggibilità ed incompatibilità

Non può essere nominato revisore, e, se nominato, decade dall'ufficio:

a) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità o di incompatibilità a componente del comitato di gestione dell'unità locale;

b) chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione dell'unità locale l'ufficio di presidente o componente del comitato di gestione, componente dell'ufficio di direzione, ovvero coprano posti nell'istituto di credito che svolge funzione di tesoriere nell'unità locale;

c) chi è fornitore dell'unità locale;

d) i componenti del comitato di gestione e i dipendenti dell'unità locale;

e) gli amministratori ed i dipendenti di istituzioni sanitarie di carattere privato, ubicati nell'ambito della Regione e coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono in modo continuativo attività retribuite presso le istituzioni predette;

f) chi ha liti pendenti per questioni attinenti l'attività dell'unità locale, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile nei confronti della medesima, sia stato regolarmente costituito in mora ai sensi dell'art. 1219 del codice civile o si trovi nelle condizioni previste dal secondo comma dello stesso articolo.

L'ufficio di revisore non può essere contemporaneamente ricoperto in più di una unità locale.

Art. 4.

Compiti del collegio dei revisori

Il collegio dei revisori dei conti vigila perché sia assicurata la regolarità della gestione relativa al patrimonio ed al bilancio dell'unità locale.

In particolare:

a) esamina i conti consuntivi, redigendo al riguardo una relazione da allegare alla deliberazione di approvazione degli atti suddetti;

b) accerta la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;

c) effettua i riscontri sulla consistenza di cassa e, almeno una volta all'anno, sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione e custodia.

Il collegio dei revisori riferisce all'assemblea dell'unità locale sui risultati dell'attività svolta, ed esprime in tale sede le proprie motivate valutazioni in ordine ai livelli di economicità ed efficienza conseguiti nella gestione della spesa, proponendo altresì, ogni qual volta ne rilevi l'opportunità, l'adozione di provvedimenti o disposizioni di qualsiasi specie nell'interesse della gestione finanziaria dell'unità locale.

Il collegio dei revisori è tenuto, annualmente, in particolare, a sottoscrivere i rendiconti di cui all'art. 50, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed a redigere trimestralmente una relazione sulla gestione amministrativo-contabile dell'unità locale da trasmettere alla Regione ed ai Ministeri del tesoro e della sanità.

Art. 5.

Funzionamento del collegio - Indennità

Il collegio dei revisori si riunisce almeno una volta al mese. I componenti il collegio assistono alle riunioni dell'assemblea e del comitato di gestione dell'unità locale.

Ai componenti il collegio dei revisori spetta un'indennità di carica annuale non superiore al 70% per il presidente ed al 60% per gli altri componenti di quella corrisposta ai componenti del comitato di gestione, nonché il rimborso delle spese secondo quanto stabilito dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 25 ottobre 1982

D'UVA

(5349)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1982, n. **82.**

Provvidenze regionali per l'edilizia abitativa: agevolazioni finanziarie a cooperative edilizie per la costruzione di nuovi alloggi ed a privati per la costruzione e l'acquisto di nuovi alloggi, nonché per il recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione del* 13 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ DELLA LEGGE E NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità ed utilizzazione delle dotazioni finanziarie

La regione Abruzzo predispone un piano finanziario per consentire a cooperative edilizie a proprietà indivisa o individuale e a loro consorzi la realizzazione di nuovi alloggi ed a privati per la costruzione o l'acquisto della prima casa ovvero il recupero della propria abitazione.

Le dotazioni finanziarie della presente legge saranno così utilizzate:

per il 50% i finanziamenti alle cooperative edilizie per la costruzione di nuovi alloggi;

per il 25% i finanziamenti ai privati per la costruzione e l'acquisto della prima casa;

per il 25% i finanziamenti ai privati per il recupero della propria abitazione.

Art. 2.

Convenzione regionale con istituti di credito

La Regione stipula, ai sensi dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, apposita convenzione con istituti di credito per la concessione a favore degli aventi diritti, e per un ammontare non superiore a quello indicato nel successivo articolo, di mutui agevolati di durata ventennale o quindicennale, determinati nei limiti massimi stabiliti in base alle leggi dello Stato.

La Regione interviene, all'atto della stipula del contratto definitivo di mutuo, mediante versamento all'istituto di credito, in unica soluzione, di un contributo necessario ad abbassare di 6 punti il tasso per i mutui ventennali e 7 per i mutui quindicennali di cui al comma precedente.

I tassi a carico dei mutuatari, quali risultino per effetto del contributo regionale di cui ai precedenti commi, non possono, comunque, scendere al di sotto di quelli stabiliti dalle leggi statali in materia di edilizia agevolata.

I privati individuati quali beneficiari dei mutui previsti per gli interventi di cui alla presente legge possono chiedere, in alternativa alle predette agevolazioni, un contributo in conto capitale di ammontare non superiore alla quota da versare

all'istituto di credito e comunque nei limiti percentuali stabiliti dall'art. 2, comma ottavo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 e relativa legge di conversione ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

La Regione con il contributo in conto capitale di cui al precedente comma, interviene al momento del decreto di concessione, dopo che il beneficiario ha rilasciato fidejussione bancaria.

Art. 3.
Limiti di mutui ammissibili - Limiti di costi ammissibili

I mutui di cui alla presente legge possono coprire sino al 100% del costo di costruzione o del prezzo di acquisto o della spesa di recupero dell'abitazione.

L'importo unitario massimo dei mutui è di L. 36.000.000 per costruzione ed acquisto; e di L. 27.000.000 per recupero della propria abitazione.

I limiti massimi di costo ammissibili per gli interventi di nuova costruzione o di recupero sono quelli stabiliti dal decreto ministeriale recepito dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma primo, lettera *n*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, all'atto dell'ammissione a finanziamento regionale.

In nessun caso le provvidenze di cui alla presente legge possono essere cumulate con contributi, sussidi o agevolazioni comunque comportanti spese, anche indirette, a carico del bilancio dello Stato, della Regione o di altro ente pubblico.

Art. 4.
Compiti della Regione

Al I dipartimento - settore politica della casa - della Regione, competono la predisposizione di tutti gli atti preparatori e di esecuzione del piano di riparto e delle graduatorie di cui all'art. 5 della presente legge, ed in particolare l'accertamento dei requisiti dei beneficiari, la concessione dei contributi e la verifica del rispetto delle priorità indicate dalla presente legge, nonchè l'accertamento della corrispondenza dei progetti e dei costi alle disposizioni contenute negli articoli 3 e 10 della presente legge, anche in relazione a quanto previsto dal successivo art. 7.

Il presidente della giunta regionale sospende l'erogazione del contributo o provvede al recupero di quanto già concesso, previa revoca del relativo decreto di concessione, nel caso in cui l'esecuzione dei lavori e l'uso delle abitazioni risultino difformi dai termini e dalle modalità previste nel progetto e dal successivo art. 7.

Art. 5.
Modalità di concorso e di ripartizione territoriale dei fondi

La regione, al fine di ripartire territorialmente i fondi e di individuare i soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi finanziabili con la presente legge, bandisce concorsi distinti per le seguenti categorie di operatori:

cooperative edilizie e loro consorzi;

privati cittadini interessati alla costruzione o all'acquisto della prima casa;

privati cittadini interessati al recupero della propria abitazione.

I soggetti interessati devono inviare domanda - per raccomandata semplice - entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'apposito bando regionale utilizzando i moduli predisposti dalla Regione. Tali moduli dovranno essere compilati in ogni loro parte, a pena di esclusione dai benefici previsti dalla presente legge.

Per ogni nucleo familiare può essere presentata una sola domanda per tipo di intervento, a pena di esclusione.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il piano territoriale di riparto dei fondi.

La giunta regionale, approva distinte graduatorie dei soggetti che hanno inviato regolare domanda.

La localizzazione degli interventi avviene per ambiti territoriali sovraccomunali corrispondenti a quelli delle U.L.S.S. secondo le percentuali derivanti dal piano casa o, in mancanza, dallo studio sulla « Valutazione e localizzazione del fabbisogno abitativo in Abruzzo » redatto dal C.R.E.S.A. nel gennaio 1980, mediato con il numero degli alloggi richiesti, risultanti dalle domande regolarmente avanzate.

Art. 6.
Finanziamenti

Pena la decadenza dal beneficio, gli interventi edilizi di cui alla presente legge devono pervenire alla fase di inizio dei lavori o, in alternativa, alla emissione del decreto del presidente della giunta regionale di concessione del beneficio, entro dieci mesi dall'ammissione al finanziamento regionale, nonchè alla fine dei lavori entro tre anni dall'inizio degli stessi.

La stessa sanzione si applica nel caso in cui il beneficiario del contributo per acquisto di immobile non pervenga alla stipula del relativo atto di compravendita, entro il termine di dieci mesi dall'ammissione al finanziamento regionale.

Art. 7.
Condizioni per i beneficiari dei finanziamenti

I soggetti che usufruiscono dei finanziamenti previsti dalla presente legge devono impegnarsi — con sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo, depositato presso il comune e trascritto nei registri delle conservatorie dei registri immobiliari a cura del comune ed a spese dei beneficiari stessi — ad abitare, in maniera stabile e continuativa, l'alloggio realizzato, acquistato o recuperato per un periodo non inferiore ai dieci anni, pena la decadenza del finanziamento.

I dieci anni decorrono dalla data del rilascio del certificato di abitabilità, per gli interventi di nuova costruzione e di recupero ovvero dalla data di stipula del contratto di compravendita per gli interventi di acquisto.

La cessione o locazione entro il periodo di dieci anni può avvenire in favore di comuni ed enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale od a favore di cittadini aventi i requisiti di cui alla presente legge.

Il prezzo di cessione sarà determinato a norma della legge regionale n. 59/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo II

INTERVENTI DI N.C. DI INIZIATIVA DELLE COOPERATIVE E LORO CONSORZI

Art. 8.
Soggetti attuatori

Il 50% dei fondi stanziati con la presente legge è destinato al finanziamento di cooperative e loro consorzi per la realizzazione di nuove abitazioni.

All'atto della presentazione delle domande, congiuntamente alla documentazione prevista dal bando, dovranno essere presentati gli elenchi di cui all'art. 25, primo comma, n. 3, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Fino all'1% la quota di cui al primo camma può essere destinata alle associazioni cooperativistiche maggiornamente rappresentative a livello nazionale, presenti con sedi e strutture organizzative nella Regione, che ne facciano richiesta al I dipartimento - settore politica della casa entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando di cui al precedente art. 5, quale contributo per i compiti di assistenza e di consulenza alle cooperative loro associate.

Art. 9.
Caratteristiche degli interventi

I fondi di cui al precedente articolo sono destinati alla realizzazione di alloggi rispondenti alle caratteristiche previste dagli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 10.
Requisiti soggettivi

I soci delle cooperative di cui al precedente art. 8 devono avere i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) residenza o attività lavorativa nel comune in cui vengono realizzati gli alloggi;

3) non essere titolari, essi stessi o gli altri componenti del nucleo familiare, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, su di un alloggio idoneo nel comune di residenza, nel comune in cui prestano la propria attività lavorativa o in quello in cui vengono realizzati gli alloggi;

4) non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o contributo in qualunque forma concesso, dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico, essi o i componenti del nucleo familiare.

Per nucleo familiare, ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, si intende la famiglia costituita dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli legittimi naturali riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con lui conviventi.

Fanno altresì parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purchè stabilmente conviventi con il richiedente da almeno due anni alla data della presentazione della domanda.

I requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati all'atto della domanda.

Titolo III

INTERVENTI DI INIZIATIVA DEI PRIVATI PER NUOVE COSTRUZIONI ED ACQUISTO E PER RECUPERO

Art. 11.

Nuove costruzioni ed acquisto - Soggetti attuatori

Il 25% dei fondi stanziati dalla presente legge è destinato al finanziamento di privati cittadini che intendono costruire o acquistare la loro prima casa.

Fino all'1% la quota di cui al primo comma può essere destinata alle associazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti con sedi e strutture organizzative su tutto il territorio regionale, che ne facciano richiesta al I dipartimento - settore politica della casa entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando di cui al precedente art. 5, quale contributo per i compiti di assistenza e di consulenza ai privati cittadini.

Art. 12.

Requisiti soggettivi

I soggetti interessati alla concessione del beneficio devono essere in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 10.

I requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati all'atto della domanda.

Art. 13.

Caratteristiche degli interventi di nuova costruzione ed acquisto

I finanziamenti non possono essere utilizzati per la costruzione o l'acquisto di abitazioni che abbiano caratteristiche di lusso o accatastate nelle categorie A1, A8, A9 o che non siano conformi alle vigenti disposizioni urbanistiche.

Art. 14.

Recupero: soggetti attuatori

Il 25% dei fondi stanziati dalla presente legge è destinato al finanziamento di interventi di recupero della propria abitazione inclusa nelle zone di recupero di cui all'art. 27, legge n. 457/78.

Nel caso in cui il comune non abbia provveduto agli adempimenti di cui al primo e terzo comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'ammissione al finanziamento regionale cessa di avere efficacia qualora il comune competente non abbia provveduto, entro novanta giorni dalla detta ammissione al finanziamento regionale, con delibera divenuta esecutiva a norma di legge, alla individuazione delle zone di recupero.

Art. 15.

Requisiti soggettivi

I soggetti di cui al precedente art. 14 devono avere i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) residenza o attività lavorativa nel comune in cui vengono recuperati gli alloggi;

3) non essere titolari — essi stessi o gli altri componenti il nucleo familiare — del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, su altro alloggio idoneo nel comune di residenza o nel comune in cui prestano la propria attività lavorativa;

4) non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico, o con il concorso o il contributo in qualunque forma concesso, dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico, essi o i componenti il nucleo familiare.

Per nucleo familiare, ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, si intende la famiglia costituita dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli legittimi naturali riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con lui conviventi.

Fanno, altresì, parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purchè stabilmente conviventi con il richiedente da almeno due anni alla data della presentazione della domanda.

I requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati all'atto della domanda.

Art. 16.

Caratteristiche degli interventi

Gli interventi ammessi al finanziamento sono quelli di cui alle lettere *c*) e *d*) del primo comma dell'art. 31, legge numero 457/78, limitatamente ad edifici la cui destinazione d'uso, attuale o futura, sia di tipo abitativo.

Gli interventi di recupero, di cui al presente articolo, devono conformarsi alle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti nel comune sede d'intervento.

Qualora lo strumento urbanistico generale subordini il rilascio delle concessioni alla formazione di piano particolareggiato o piano di recupero, sono consentiti, in assenza di questo, gli interventi di restauro e ristrutturazioni edilizie che riguardino esclusivamente opere interne delle singole unità immobiliari con il mantenimento della destinazione d'uso abitativo.

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 17.

Criteri per la formazione delle graduatorie

La determinazione delle priorità e la stesura delle conseguenti graduatorie si ottengono valutando le condizioni di seguito riportate.

1) *Criteri di priorità relativi alle cooperative edilizie e loro consorzi*:

cooperative con anno di costituzione fino al 1971	punti 1,5
cooperative con anno di costituzione fino al 1976	» 1,0
cooperative con anno di costituzione dal 1976 in poi	» 0,5
cooperative con reddito uguale o inferiore a quello medio ottenuto dai redditi di tutte le cooperative partecipanti al bando regionale	» 3
cooperative con reddito di un milione superiore a quello medio	» 1

Il punteggio minimo attribuibile non può andare al di sotto dello zero;

cooperative con numero di componenti il nucleo familiare inferiore al valore medio calcolato su tutte le cooperative partecipanti al bando regionale	» 0
per ogni 0,3 unità in più rispetto al valore medio di cui sopra (fino ad un massimo di 4 punti)	» 1
disponibilità dell'area	» 4
possesso della concessione edilizia	» 3

2) *Criteri di priorità relativi ai privati cittadini*:

Comuni a tutti i tipi d'intervento:

reddito inferiore al valore medio calcolato su tutti i richiedenti partecipanti al bando regionale	punti 3
per ogni milione in più sul reddito medio di cui sopra (fino ad un minimo di 0 punti)	» 1
numero di componenti il nucleo familiare inferiore al valore medio calcolato su tutti i richiedenti partecipanti al bando regionale	» 0

per ogni 0,3 unità in più rispetto al valore medio di cui sopra (fino ad un massimo di 4 punti) punti 1

per coppie che hanno contratto o contrarranno matrimonio nell'anno di emissione del bando . . » 1,5

per anziani che abbiano superato il sessantesimo anno di età . . . . . . » 1,5

A) Solo per nuove costruzioni:

disponibilità dell'area . . . . punti 4

possesso della concessione edilizia . . . . » 3

alloggio con superficie, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni:

inferiore a mq 70 . . . . . . » 3

tra 71 e 95 mq . . . . . » 2

tra 96 e 120 mq . . . . » 1

B) Solo per acquisto:

alloggio accatastato nelle categorie A/3 o A/4 punti 2

alloggio accatastato nelle categorie A/5 o A/6 » 3

alloggio con superficie, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni:

inferiore a mq 70 . . . . . » 3
tra 71 e 95 mq . . . . » 2
tra 96 e 120 mq . . » 1
alloggio costruito prima del 1960 . . . . » 3

C) Solo per recupero:

anno di costruzione anteriore al 1919 . . . punti 3

possesso della concessione edilizia . . . . » 5

alloggio accatastato nelle categorie A/3 o A/4 » 2

alloggio accatastato nelle categorie A/5 o A/6 » 3

nel caso di più privati, che presentino domanda per il recupero di un intero immobile, a ciascuno » 1

Art. 18.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il 1982, in L. 11.700.000.000 (undicimiliardisettecentomilioni) si provvede:

quanto a L. 5.700.000.000 con i fondi iscritti al cap. 2381 (residuo 1981) dello stato di previsione della spesa del bilancio 1982 ed ivi conservati per effetto dell'art. 61, primo comma, lettera *b*), della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (fondi ex legge n. 183/1976);

quanto a L. 6.000.000.000, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2899 - partita n. 7, elenco n. 5, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio per l'esercizio 1982 è conseguentemente istituito ed iscritto nel sett. 23, tit. II, sez. VII, ctg. III, dest. progr. 2, nat. giur. 1, il cap. 2382 denominato « Contributi in unica soluzione su mutui agevolati per l'edilizia convenzionata ed agevolata (fondi regionali) con lo stanziamento di sola competenza, di L. 6.000.000.000 ».

Per gli anni successivi al 1982, le relative leggi di bilancio determineranno ulteriori oneri, nei limiti degli stanziamenti indicati nei rispettivi bilanci annuali e pluriennali in rapporto alle disponibilità risultanti dai bilanci stessi.

Art. 19.

Per studi, indagini e rilevazioni riguardanti specifiche attività del settore politica della casa è autorizzata la spesa pari al 3% degli stanziamenti complessivamente disposti dalla presente legge per ogni esercizio finanziario, nonchè degli stanziamenti, sempre riguardanti la politica della casa, derivanti da norme statali.

Art. 20.

Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge.

Art. 21.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 settembre 1982

NENNA D'ANTONIO

(*Omissis*).

(5194)

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1982, n. 83.

Integrazione dell'art. 23 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 47, recante norme sulla promozione culturale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 13 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 23 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 47, recante norme sulla promozione culturale, è aggiunto il seguente comma: « La giunta regionale delibera la concessione provvisoria del contributo e ne determina l'ammontare massimo, in ordine alle richieste per le attività relative all'anno 1982, d'intesa con la competente commissione consiliare ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 settembre 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1982, n. 84.

Interventi straordinari in favore degli sfrattati. Norme di finanziamento della legge regionale 16 dicembre 1981, n. 59.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 13 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai finanziamenti di cui all'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1981, n. 59 si provvede, sino alla concorrenza di 12 miliardi, mediante mutui che i comuni interessati possono accendere con gli istituti bancari esercenti il servizio di tesoreria regionale o, per il tramite di questi ultimi, con altri istituti disponibili, per la durata massima di un quadriennio.

Art. 2.

La ripartizione tra i comuni aventi diritto dei limiti di mutuo di cui all'articolo precedente è disposta con deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

I comuni interessati sono tenuti a trasmettere immediatamente alla giunta regionale copia autentica degli atti di mutuo, per il conseguente assenso.

Le relative rate di ammortamento sono poste a carico della Regione.

Art. 4.

Norme finanziarie

La Regione, in rapporto a quanto dispone l'ultimo comma del precedente art. 3, iscrive, per un quadriennio a partire dall'anno 1983, la somma presumibile di L. 4.900.000.000 nei rispettivi bilanci di previsione, quale rata di ammortamento dei mutui contratti.

Eventuali variazioni della suddetta somma dipendenti dalla indicizzazione dei tassi sono determinati con le leggi regionali di bilancio.

L'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 16 dicembre 1981, n. 59 deve intendersi soppresso per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 settembre 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1982, n. **85.**

Contributo per la costruzione di monumenti in memoria di Gaetano Braga, Francesco Marcacci, Primo (Pancrazio) Riccitelli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 13 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di valorizzare particolari testimonianze della cultura abruzzese, la Regione è autorizzata ad intervenire finanziariamente con un contributo una tantum di L. 30.000.000, per l'acquisizione, la posa in opera e l'inaugurazione di monumenti in memoria dei seguenti insigni artisti abruzzesi:

Gaetano Braga, nato a Giulianova nel 1829;

Francesco Marcacci, nato a Montorio al Vomano nel 1884;

Primo (Pancrazio) Riccitelli, nato a Campli nel 1875.

Art. 2.

Il contributo è concesso dalla giunta regionale a favore dei comuni di nascita degli artisti di cui al precedente art. 1 e sarà erogato nella misura del 50 % al momento della scelta dell'opera e per il restante 50 % al momento del completamento.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli *indici mensili ed i fascicoli* settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
- *annuale* .... L. 72.000
- semestrale .... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli* settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari,* compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*
- *annuale* .... L. 96.000
- semestrale .... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari,* compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali:*
- annuale .... L. 85.000
- semestrale .... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari,* agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari:*
- annuale .... L. 165.000
- semestrale .... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari,* esclusi quelli relativi alle leggi *di bilancio e ai rendiconti dello Stato,* ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o *frazione* .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000

Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1982, in L. 30.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

Cap. 2890. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti - in diminuzione . . . . L. 17.000.000

Cap. 2898. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale - in diminuzione . . . . . . » 13.000.000

Cap. 165 (di nuova istituzione nel sett. 1; tit. II, sez. VIII, ctg. III, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato: « Contributo per la costruzione di monumenti in memoria di Gaetano Braga, Francesco Marcacci, Primo (Pancrazio) Riccitelli » - in aumento . . . . » 30.000.000

La partita n. 1 dell'elenco n. 3, allegato al predetto bilancio, è ridotta di L. 17.000.000, mentre la partita n. 13 dell'elenco n. 4, sempre allegato al ridetto bilancio, è ridotta di L. 13.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 settembre 1982

NENNA D'ANTONIO

(5195)

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1982, n. **86**.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione del* 21 *settembre* 1982)

(*Omissis*).

(5196)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823130)